

ISTRUZIONI DEPOSITO PRATICHE ARTIGIANE

A) ISCRIZIONI

Nelle pratiche di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA) va inserito il Modulo "AA" (C18) di autocertificazione dei requisiti artigiani, che nel caso di compilazione attraverso Starweb viene prodotto e inserito direttamente fra gli allegati della pratica. Tale modello può essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante o dall'intermediario. Nella compilazione di Starweb, in particolare nella spunta delle dichiarazioni artigiane, è possibile inserire il giusto flag per stabilire se tale modello verrà sottoscritto dall'intermediario oppure dal titolare/legale rappresentante, affinché la dichiarazione sostitutiva sia coerente nella formulazione a quanto contenuto nella dichiarazione stessa; da notare che se sottoscritta dall'intermediario la formula sarà del tipo "...dichiara di essere a diretta conoscenza che il titolare/ socio partecipante.....".

Nell'ipotesi che il titolare/legale rappresentante sia privo di firma digitale si accetta anche la scansione del modulo "AA" con firma autografa allegando il documento identità.

B) MODIFICHE

La lista delle modifiche da comunicare all'AIA è reperibile in Starweb nella sezione "Comunicazione unica artigiana".

Si evidenzia che la maggior parte delle modifiche di imprese artigiane vengono comunicate al solo Registro Imprese (R.I.) con effetti anche per l'AIA, come ad esempio la modifica della sede e della residenza del titolare, o la variazione del domicilio dei soci. Tuttavia le variazioni relative alla partecipazione dei soci, all'attività lavorativa o l'iscrizione e la cancellazione dei familiari collaboratori devono espressamente essere inoltrate all'AIA.

Nel caso in cui le modifiche comunicate al R.I. comportino la perdita dei requisiti artigiani, l'impresa ha l'onere di presentare denuncia di cancellazione dalla sezione artigiana; se non provvede l'ufficio avvia il procedimento di cancellazione, seguendo le modalità previste dall'art. 3 bis della L.R. n. 1/2010, con l'adozione da parte del Dirigente del provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'AIA e dagli elenchi previdenziali.

CASI PARTICOLARI DI MODIFICA

Subentro all'imprenditore deceduto, invalido, interdetto o inabilitato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 443/85

L'impresa può rimanere iscritta all'AA e annotata nel RI fino ad un massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni (da non confondersi con l'instaurarsi di una comunione ereditaria per la quale i soggetti richiedono l'apertura di altra posizione fiscale). In questo caso occorre compilare l'intercalare "P" per ogni soggetto indicato dall'art. 5 della L. 443/85, che richieda di conservare l'iscrizione all'Albo con l'indicazione della qualifica di "gerente", e la compilazione del riquadro "AB/dati artigiani" se vuole iscriversi agli elenchi previdenziali.

Nel caso di esercizio di attività regolamentate, se il gerente non ha i requisiti previsti dalla legge, occorre la presenza di un responsabile tecnico; la conferma o nomina di nuovo responsabile tecnico non ha conseguenze negative per il mantenimento della qualifica artigiana.

Per tale pratica non sono dovuti diritti e bolli - tranne per le ipotesi di variazione di responsabile tecnico nel qual caso sono dovuti i normali diritti di segreteria con la prevista maggiorazione..

Sull'argomento si segnala la nota della CRA del 06/08/2010 che estende l'applicabilità dell'articolo 5 alle società di persone, e la nota della CRA del 26/11/2013 che conferma l'applicabilità dell'articolo 5 anche alle società a responsabilità limitata.

Denuncia di cancellazione di un collaboratore familiare/socio partecipante la cui iscrizione non risulti dalla visura artigiana previdenziale.

Nel caso in cui la posizione non risulti in archivio cartaceo previdenziale si chiede all'impresa di provvedere all'iscrizione del collaboratore "sconosciuto" e successivamente a questa si provvederà alla successiva cancellazione. Nel caso in cui l'impresa non provveda a fare l'iscrizione si procede al rifiuto della comunicazione di cancellazione previdenziale in quanto non è possibile cancellare chi non è iscritto. In tal caso si procede alla segnalazione all'INPS del caso di specie.

Modifica dei patti sociali di società artigiana con l'uscita di uno o più soci partecipanti che non comporti di per sé la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'AA della società.

S'informa che si provvede d'ufficio alla cancellazione del singolo socio receduto dall'iscrizione previdenziale in quanto evidente che la perdita della qualità di socio rende incompatibile il mantenimento dell'iscrizione previdenziale, in applicazione della Direttiva regionale prot. 294369 del 26/11/2013. Tale procedura si applica anche nel caso analogo di uscita di soci operanti di SRL.

C) CANCELLAZIONI

Richieste di cancellazione retroattiva di oltre un anno.

La procedura da seguire in questo caso è prevista dalla direttiva regionale REG.PG/ 2012/219690 del 19/9/2012 in base alla quale è necessario allegare documentazione integrativa e probatoria, a supporto della cessazione dell'attività che può essere, quando possibile, autocertificata.

A titolo esemplificativo:

- cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva, occorre allegare altra documentazione fiscale e non comprovante la cessazione dell'attività alla data dichiarata);
- cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
- attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali);
- iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria;
- documentazione medica;
- detenzione;
- servizio militare;
- cessione azienda, cessione beni strumentali.

Società artigiana in scioglimento con liquidazione.

Lo scioglimento e la messa in liquidazione non comportano necessariamente la cessazione dell'attività, pertanto occorre depositare la pratica di cessazione dell'attività Mod.S5 e di cancellazione dall'AIA.

Occorre inoltre presentare pratica di cancellazione dall'AIA qualora a seguito della nomina del liquidatore o dei liquidatori sia venuto a mancare il requisito della maggioranza dei soci operanti e amministratori, come nel caso del rinnovo cariche nelle srl.

Si avverte pertanto di prestare attenzione alla permanenza dei requisiti artigiani in particolare a seguito della nomina del liquidatore o dei liquidatori, come nel caso del rinnovo cariche, occorre verificare la permanenza dei requisiti di maggioranza dei soci operanti o dei soci amministratori.

Si evidenzia che se a seguito della nomina del liquidatore sono venuti a mancare i requisiti di maggioranza dei soci operanti e amministratori e non è stata presentata la pratica di cancellazione, l'ufficio provvederà ad avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio dall'AIA.

Cancellazioni d'ufficio

Si informa che qualunque provvedimento di altre PP.AA che comporta la cancellazione dell'impresa dal R.I. o la cessazione di tutte le attività determina anche l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dall'AIA.

L'impresa di autotrasporto, ad esempio, che è stata cancellata dall'Albo autotrasportatori sarà cancellata d'ufficio dall'AIA o l'impresa cancellata d'ufficio dal R.I. ai sensi del DPR 247/2004 sarà cancellata anche dall'AIA così pure l'impresa fallita.